

# CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE CNP (FONDO PENSIONE DIPENDENTI)

FONDO PENSIONE NEGOZIALE  
PER I DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CNP VITA  
ASSICURA SPA Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP  
con il n. 1395  
Istituito in Italia



Via Arbe, 49 – 20125 Milano



Numero verde: 800.11.44.33



fondi\_pensione@gruppcnp.it  
FP\_DipendentiCNP@legalmail.it



[www.gruppcnp.it](http://www.gruppcnp.it)

## Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 27/05/2026)

### Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Il FONDO PENSIONE DIPENDENTI è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

#### Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 28/05/2026)

**Fonte istitutiva:** Accordo Aziendale a favore dei lavoratori dipendenti non Dirigenti in servizio presso la società CNP VITA ASSICURA SPA

**Destinatari:** tutti i lavoratori dipendenti non Dirigenti della società CNP VITA ASSICURA SPA.

**Contribuzione:**

Quota TFR <sup>(1)</sup>	Contributo		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore <sup>(2)</sup>	Datore di lavoro <sup>(3)</sup>	
<b>100%</b> (lavoratori occupati dopo il 28.04.1993)	Contribuzione minima facoltativa discrezionale calcolata sulla retribuzione annua tabellare (nonché sull'indennità di carica per i funzionari) <sup>(4)</sup>	<b>6,75%</b> (annuo)	Il Datore di lavoro entro il mese di marzo di ciascun anno, anticipa al Fondo, in un'unica soluzione, il contributo a proprio carico, fermo restando la data del 1° gennaio quale riferimento per il calcolo della rivalutazione. Per gli assunti in corso d'anno il versamento anticipato avviene con il primo cedolino paga utile in relazione alla dichiarazione di adesione al Fondo stesso, considerandosi data utile per la rivalutazione la data di adesione. Il versamento minimo obbligatorio, se dovuto, da parte del lavoratore viene anticipato dal Datore di lavoro entro il mese di marzo di ciascun anno, fermo restando la data del 1° gennaio quale riferimento per il calcolo della rivalutazione e viene poi
<b>50%</b> (lavoratori già occupati al 28.04.1993 ma non iscritti ad una forma di previdenza complementare)	<b>0,75%</b> annuo calcolato sulla retribuzione annua tabellare (nonché sull'indennità di carica per i funzionari)	<b>6,75%</b> (annuo)	
<b>Quota di TFR pari al 50% del contributo complessivo lavoratore e datore di lavoro</b> (lavoratori già occupati al 28.04.1993)	<b>50%</b> del contributo versato dal datore di lavoro <sup>(4)</sup>	<b>6,75%</b> (annuo)	

<p>e già iscritti a tale data ad una forma di previdenza complementare nella quale partecipavano con il 50% del contributo complessivo)</p>			<p>recuperato mensilmente sulle 14 mensilità oppure è rinveniente da anticipazioni di TFR. Per gli iscritti in corso d'anno, il versamento minimo obbligatorio, se dovuto, è anticipato dal Datore di lavoro con il primo cedolino paga utile in relazione alla dichiarazione di adesione al Fondo stesso, considerandosi data di riferimento per la rivalutazione la data di adesione. Il TFR (conferito in misura parziale o totale al Fondo) viene versato al Fondo mensilmente dal Datore di lavoro; ai fini della rivalutazione l'efficacia dei versamenti mensili decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la trattenuta.</p>
<p><b>0%</b> (lavoratori già occupati al 28.04.1993 e già iscritti a tale data ad una forma di previdenza complementare alla quale partecipavano senza corresponsione di TFR)</p>	<p><b>50%</b> del contributo versato dal datore di lavoro<sup>(4)</sup></p>	<p><b>6,75%</b> (annuo)</p>	

- (1) *Misura minima del TFR da destinare alla previdenza complementare. Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.*
- (2) *Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella minima prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro. Il lavoratore può decidere di destinare alla previdenza complementare anche l'importo del PAG (Premio Aziendale Garantito) e l'importo del PAC (Premio Aziendale Consolidato).*
- (3) *Percentuale calcolata sulla retribuzione tabellare e indennità di carica maggiorate dall'importo del PAG (Premio Aziendale Garantito) e dell'importo del PAC individuale (Premio Aziendale Consolidato); a partire dal 1° gennaio 2025 la percentuale sarà pari al 7%.*
- (4) *Tale contributo potrà derivare da un'anticipazione del TFR maturato al 31.12.2006, in misura equivalente al versamento per l'anno, considerando un tetto massimo del 4%.*

# CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE CNP (FONDO PENSIONE DIPENDENTI)

FONDO PENSIONE NEGOZIALE  
PER I DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CNP VITA  
ASSICURA SPA Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP  
con il n. 1395  
Istituito in Italia



Via Arbe, 49 – 20125 Milano



Numero verde: 800.11.44.33



fondi\_pensione@gruppcnp.it  
FP\_DipendentiCNP@legalmail.it



[www.gruppcnp.it](http://www.gruppcnp.it)

## Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 27/05/2026)

### Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Il FONDO PENSIONE DIPENDENTI è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

#### Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 28/05/2026)

**Fonte istitutiva:** Accordo Aziendale a favore dei dipendenti Dirigenti in servizio presso la società CNP VITA ASSICURA SPA.

**Destinatari:** tutti i **Dipendenti Dirigenti** della società CNP VITA ASSICURA SPA.

#### Contribuzione:

Quota TFR <sup>(1)</sup>	Contributo		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore	Datore di lavoro <sup>(2)</sup>	
<b>100%</b> (lavoratori occupati dopo il 28.04.1993)	Contribuzione minima facoltativa discrezionale	<b>13%</b> (annuo)	Per gli assunti (o nominati) in corso d'anno, il datore di lavoro anticipa al Fondo, in un'unica soluzione, il contributo a proprio carico con il primo cedolino paga utile in relazione alla dichiarazione di adesione al Fondo stesso, la rivalutazione decorre dal primo giorno del mese nel quale è stata effettuato il versamento; successivamente il datore di lavoro anticipa al Fondo, in un'unica soluzione, il contributo annuo a proprio carico, fermo restando la data del 1° gennaio quale riferimento per il calcolo della rivalutazione. Il contributo del dipendente e il TFR (conferito in misura parziale
<b>50%</b> (lavoratori già occupati al 28.04.1993 ma non iscritti ad una forma di previdenza complementare)	Contribuzione minima facoltativa discrezionale	<b>13%</b> (annuo)	
<b>Quota di TFR pari al 50% del contributo complessivo lavoratore e datore di lavoro</b> (lavoratori già occupati al 28.04.1993 e già iscritti a tale data ad una forma di	Contribuzione minima facoltativa discrezionale	<b>13%</b> (annuo)	

previdenza complementare nella quale partecipavano con il 50% del contributo complessivo)	o totale al Fondo) vengono versati al Fondo mensilmente dal Datore di lavoro; ai fini della rivalutazione l'efficacia dei versamenti mensili decorre dal primo giorno del mese nel quale è stata effettuata la trattenuta.
<p><b>0%</b> (lavoratori già occupati al 28.04.1993 e già iscritti a tale data ad una forma di previdenza complementare alla quale partecipavano senza corresponsione di TFR)</p>	
Contribuzione minima facoltativa discrezionale	<b>13%</b> (annuo)

- (1) *Misura minima del TFR da destinare alla previdenza complementare. Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.*
- (2) *Per i dirigenti neo assunti o di nuova nomina e per i dirigenti in servizio che abbiano esercitato l'opzione di cui alla norma transitoria sub art. 6 del CCNL del 15 ottobre 2007, il contributo a carico dell'impresa è pari al 13% di una quota parte, nella misura del 90% del trattamento economico minimo complessivo dell'allegato 1 al CCNL, spettante al dirigente stesso per ciascuna mensilità contrattuale, escluso ogni altro elemento.*